

### CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

**OGGETTO: fornitura di un servizio di accesso on line tramite piattaforma (discovery tool) per la ricerca di risorse bibliotecarie scientifiche e di un servizio di abbonamento a riviste elettroniche, per il periodo di 24 mesi.**

Le condizioni generali del Contratto di appalto in oggetto sono disciplinate dalle clausole che seguono.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alla richiesta di preventivo e alle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

## PARTE I: Specifiche tecniche e prestazionali

### 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'acquisizione di risorse bibliotecarie, al fine di fornire al personale IOV i mezzi per l'accesso on line alla letteratura scientifica e a riviste scientifiche.

**La procedura è suddivisa in 2 lotti come di seguito elencato:**

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	DURATA	BASE D'ASTA (IVA esclusa)
1	Discovery Tool	24 mesi	€ 20.310,00
2	Abbonamento a nr. 3 riviste elettroniche	24 mesi	€ 9.770,00

**Il contratto per entrambi i lotti avrà la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/04/2025.**

#### **LOTTO 1 – Discovery Tool**

Abbonamento per l'utilizzo di una piattaforma (Discovery Tool) per l'accesso on line alla letteratura scientifica di livello internazionale, che offra la possibilità di eseguire ricerche bibliografiche su diverse banche dati e che sia integrata con altri servizi di natura bibliometrica/biblioteconomica (tra i quali JCR, DOAJ, Sherpa Romeo), oltre a consentire la consultazione di riviste elettroniche, banche dati ed eBooks.

Si richiede che il servizio possenga i seguenti requisiti di base:

- link resolver (strumento che permette di reperire gli articoli in abbonamento presso la biblioteca IOV/Bibliosan);
- accesso alle risorse elettroniche da tutte le postazioni istituzionali abilitate;
- integrazione con altre risorse funzionali alle attività della biblioteca (JCR, DOAJ, Sherpa Romeo, Nilde, Altmetrics);

- statistiche personalizzabili;
- compatibilità dell'applicativo con le più moderne versioni software;
- servizio di assistenza per l'intera durata del contratto;
- servizio di auto-alerting e possibilità di salvare le ricerche bibliografiche effettuate.

### **LOTTO 2 – Abbonamento a riviste elettroniche**

Abbonamento alle seguenti riviste scientifiche che, ad oggi, non sono accessibili tramite il consorzio Bibliosan:

1. **Nuclear Medicine Communications (ISSN: 0143-3636);**
2. **Journal of Urology (ISSN: 0022-5347);**
3. **American Journal of Gastroenterology (ISSN:0002-9270).**

## 2. SICUREZZA INFORMATICA E CONFORMITÀ A NORMATIVA PRIVACY

### 2.1. Sicurezza del servizio e conformità alle direttive AgID

Il Fornitore si impegna a garantire che il servizio oggetto del presente contratto venga fornito in conformità alle direttive e alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) relative alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e alla gestione dei sistemi informativi. Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per garantire la sicurezza del servizio e prevenire accessi non autorizzati, perdite di dati o attacchi informatici.

### 2.2. Conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali, in particolare nel caso di elaborazione dei dati dei dipendenti, utenti o altri soggetti coinvolti nel servizio. Il Fornitore dovrà garantire che tutte le operazioni di trattamento dei dati siano effettuate in conformità con le disposizioni del GDPR e di altre normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, il Fornitore dovrà implementare le misure necessarie per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati, nonché per rispondere tempestivamente a eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione o opposizione da parte degli interessati.

### 2.3. Verifica della conformità

Il Committente si riserva il diritto di verificare, anche tramite audit, che il Fornitore stia rispettando le disposizioni sopra indicate e, in caso di non conformità, di adottare misure correttive e/o risolvere il contratto.

## PARTE II: Disposizioni generali

Le condizioni generali del Contratto di appalto in oggetto sono disciplinate dalle clausole che seguono. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alla richiesta di preventivo e alle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 1. NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)**

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), che verrà comunicato al fornitore prima dell'avvio del servizio.

Prima dell'avvio del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente/Coordinatore delle prestazioni contrattuali che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e che dovrà essere sempre reperibile.

### **Art. 2. VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 36/2023, a verifica di conformità tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

In riferimento all'importo del presente appalto, inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Durante la vigenza contrattuale la Stazione appaltante, tramite il DEC, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

### **Art. 3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nell'offerta presentata nell'ambito della procedura ID Sintel, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

- di ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94-97 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio concordati.

L'Appaltatore si impegna:

- ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento pubblico pubblicato sul sito://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/;

- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

#### **Art. 4. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n.36/2023.

#### **Art. 5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste nel T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

#### **Art. 6. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

L'Istituto Oncologico Veneto provvederà ad emettere ordinativo di fornitura a consuntivo, solo a seguito di valutazione, da parte del DEC delle prestazioni svolte, con conseguente emissione di rapporto di servizio.

Il DEC effettuerà il controllo finalizzato alla verifica di esecuzione delle predette attività, a seguito del quale l'Istituto trasmetterà all'affidatario un ordine tramite NSO di pari importo, da richiamare in fattura.

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dal ricevimento della fattura. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto beni/lavori/servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Contestualmente all'emissione dei certificati di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stesso, il Rup emetterà i certificati di pagamento.

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 25 D.L. 6/2014 e delle successive disposizioni attuative.

L'affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG ed il CUP relativi al presente contratto; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Istituto può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

#### **Art. 7. REVISIONE DEI PREZZI**

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

#### **Art. 8. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 117, comma 7 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 (GU del 14 dicembre 2022 n. 291) contenente il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni".

La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

**Ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2023, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.**

#### **Art. 9. INADEMPIENZE E PENALITA'**

Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 45, c.1, lett. a) del correttivo al Codice di cui al D.L. n. 209/2024, in caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore.

Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell'impresa,

oggetto dell'interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Art. 10. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, verranno contestati alla ditta per iscritto dall'Istituto.

In caso di contestazione dell'inadempimento, la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Istituto, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Istituto nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Istituto potrà applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto; la ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato per il ritardo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In tale ultimo caso, la Ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Istituto.

#### **Art. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente protocollo di legalità sottoscritto dalla regione del veneto e dal codice civile.

#### **Art. 12. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In particolare, l'Istituto si riserva il diritto insindacabile di recesso anticipato del contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa

avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui, a seguito di espletamento di procedura di gara centralizzata a livello regionale/nazionale avente ad oggetto i beni in argomento (o loro equivalenti sotto il profilo HTA), risultasse una convenzione recante condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate nell'ambito della presente procedura, o nel caso in cui il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a detta convenzione.

#### **Art. 13. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO**

È vietata qualunque cessione di tutto o di parte del contratto, pena la nullità.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati di ciascuna parte, per la conclusione ed esecuzione del Contratto, sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Il Fornitore prende atto che sarà nominato responsabile del trattamento dei dati da parte dello IOV-IRCCS, come da scrittura contenuta nell' Allegato "ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679" che si impegna a restituire sottoscritta.

#### **Art. 15. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti il contratto si risolverà di diritto ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

#### **Art. 16. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

La ditta aggiudicataria accetta incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

#### **Art. 17. TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE**

L'Aggiudicatario si assume ogni responsabilità conseguente all'uso o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Istituto dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Istituto, obbligandosi di tenere indenne l'Istituto dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui l'Istituto dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Istituto, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

#### **Art. 18. CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

#### **Art. 19. CLAUSOLA FINALE**

Per ogni altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare l'Ufficio Acquisti, tel. 049.8211078 o inviare richieste di chiarimento tramite e-mail [ufficioacquisti@iov.veneto.it](mailto:ufficioacquisti@iov.veneto.it).